

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1757

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GALLO

Disposizioni in materia di assunzione obbligatoria delle vittime di violenza domestica e di genere e dei loro familiari presso le pubbliche amministrazioni

Presentata il 5 marzo 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ben noto come negli ultimi tempi si parli sempre più spesso di femminicidio, un fenomeno preoccupante che può essere definito — in linea con la definizione di violenza di genere — come « qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla morte », e che costituisce un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi un individuo di sesso femminile come vittima. Si tratta dunque dell'uccisione di donne da parte dei « loro uomini », siano essi mariti, compagni, conviventi attuali o ex conviventi, spesso a seguito di una separazione o di una semplice « minaccia » di separazione. Non passa un giorno senza che la cronaca ci

fornisca il nome di una nuova vittima, un nuovo volto che si aggiunge ad una terribile lista: madri di famiglia, professioniste, casalinghe, donne di tutte le età e di ogni ceto sociale e culturale, sono le vittime quotidiane del nostro tempo.

I primi dati relativi agli omicidi commessi nell'anno 2023, appena diffusi dal Ministero dell'interno e riportati il 23 gennaio di quest'anno dall'Istituto nazionale di statistica — durante l'audizione presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere — indicano un leggera diminuzione degli omicidi di donne: dai 126 omicidi del 2022 ai 120 omicidi del 2023, numeri che segnalano ancora un'elevata perdita di vite umane. Oltre la metà degli omicidi sono attribuiti al *partner* o all'*ex partner* della donna uccisa e circa il 20 per cento ad altri parenti; quattro omicidi su

cinque avvengono quindi in ambito familiare, sia esso ristretto o allargato.

Nel 2022, anno per il quale si dispone di informazioni più dettagliate, l'età media delle vittime di omicidio risulta pari a 55,1 anni per le donne. Le vittime straniere, che costituiscono il 22,4 per cento del totale, sono mediamente più giovani: la loro età media risulta di 46,8 anni, mentre per le donne italiane si parla di 57,4. Sotto altro aspetto il rischio che una donna sia vittima di omicidio continua a crescere al progredire dell'età ed è massimo per le fasce più anziane: quest'ultimo aspetto può essere parzialmente spiegato con la presenza di un elevato numero di donne in età avanzata uccise da persone loro legate – in genere i *partner* – con lo scopo dichiarato di porre fine a diverse tipologie di situazioni critiche.

Nel 2022 i femminicidi presunti sono stati 106 su 126 omicidi di donne (nel 2021 erano 104 su 119 omicidi con una vittima donna, mentre nel 2020 erano 104 su 116): in particolare, le donne uccise nell'ambito della coppia, dal *partner* o dall'*ex partner*, sono 61; gli omicidi a opera di un altro parente sono 43, mentre una sola donna è stata uccisa da un conoscente con movente passionale e un'altra uccisa da sconosciuti legati alla criminalità organizzata.

Fortunatamente sempre più donne vittime di violenze decidono di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, così come risulta dai dati sull'utenza dei Centri antiviolenza (CAV): solo nel 2022 hanno aderito 26.131 donne. Tale scelta però viene spesso presa solo a distanza di diversi anni dall'inizio della violenza stessa: per il 41,3 per cento delle donne sono passati più di cinque anni dai primi episodi di violenza subita, per il 33,5 per cento da uno a cinque anni, per il 13,5 per cento da sei mesi a un anno, e solo per il 7,1 per cento delle donne il tempo intercorso tra violenza subita e inizio del percorso presso il CAV è inferiore ai sei mesi.

L'età delle donne che intraprendono tale percorso è collocato prevalentemente nella fascia di età che va dai 40 ai 49 anni (27,5 per cento), cui segue la fascia 30-39 (24,6 per cento); le donne con età inferiore ai 29

anni costituiscono il 18,6 per cento e tra queste le giovanissime rappresentano solo lo 0,3 per cento.

Dal punto di vista sociale, il 61,3 per cento di esse gode di un'istruzione medio-alta (43,9 per cento delle donne con un diploma di scuola secondaria di II grado, 17,4 per cento con un diploma di laurea o un dottorato) e più del 50 per cento possiede un lavoro (il 38,9 per cento ha un'occupazione stabile, mentre il 14,3 per cento lavora saltuariamente). Il 26,1 per cento è in cerca della prima o di una nuova occupazione, il 6,4 per cento è studentessa e il 7,5 per cento casalinga. Alcune donne presentano situazioni di maggiore fragilità (il 5,6 per cento del totale) legate a dipendenze (da alcool, droga, gioco e psicofarmaci, 3,1 per cento), a situazioni debitorie gravi (1,9 per cento), a precedenti penali (0,6 per cento) e prostituzione (0,5 per cento).

I dati forniti dai CAV sono in grado dunque di fornire una panoramica generale sulla situazione economica delle donne che accedono a tali percorsi. Nel 2022, circa il 60 per cento di queste donne non era autonoma economicamente, valore che corrisponde a più del 90 per cento per quelle in cerca di prima occupazione, a più dell'80 per cento delle disoccupate, studentesse e casalinghe e al 45,4 per cento di quelle che hanno un lavoro precario.

Il 40,2 per cento di esse ha indicato di avere subito anche violenze in ambito economico, come ad esempio il divieto di disporre liberamente del proprio reddito o addirittura di non conoscere l'ammontare delle risorse economiche familiari; in altri casi invece sono estromesse dalla gestione dell'economia familiare. Le donne che presentano situazioni economiche più svantaggiate subiscono più di frequente violenza dai *partner* con cui vivono: in particolare ciò si verifica per le disoccupate (53,7 per cento), le casalinghe (79,5 per cento) e le lavoratrici in nero (52,8 per cento).

È in questo contesto che si inserisce la presente proposta di legge, la quale mira ad assicurare l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza domestica o di genere, affinché sia garantita loro la sicu-

rezza di poter badare a sé stesse e ai propri familiari.

Analogo discorso vale per i familiari delle vittime di femminicidio, per i quali occorre garantire la solidarietà dello Stato, che, attraverso misure idonee, agevola il raggiungimento della loro indipendenza economica. In particolare, la presente proposta di legge ripropone il contenuto di un provvedimento già approvato dalla Regione siciliana in riferimento alle vittime della mafia e i loro familiari. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dispone infatti che «l'Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a

richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, la vittima sopravvissuta, il coniuge superstite, i genitori, il convivente *more uxorio* e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata ».

L'articolo unico della proposta di legge riproduce sostanzialmente la disciplina della citata legge della Regione Siciliana in riferimento alle donne vittime di violenza domestica o di genere e ai loro familiari. Si auspica che la stessa possa trovare approvazione in tempi rapidi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, compresi gli enti locali e le aziende sanitarie locali, su richiesta dell'interessato, assumono nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, la vittima di violenza domestica o di violenza contro le donne basata sul genere, ove sopravvissuta, nonché il coniuge superstite, l'altra parte dell'unione civile, il convivente *more uxorio*, gli orfani o i genitori di questa.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, dell'altra parte dell'unione civile, del convivente *more uxorio*, degli orfani e di entrambi i genitori, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 possono assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 non spettano al soggetto che sia stato condannato per la violenza domestica o per la violenza contro le donne basata sul genere commessa in danno della vittima.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

